

Agosto 2026

Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015.

INDICE

1. Nota al punto 14 del paragrafo G.1.3 – Prevenzione incendi	2
2. Nota al paragrafo S.1.5 – Classificazione dei materiali in gruppi	2
3. Nota al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco.....	2
4. Nota al Capitolo G.2.7 - Metodi di progettazione della sicurezza antincendio.....	2
5. Nota al fattore ψ_i del paragrafo S.2.9 - Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto.....	2
6. Nota al paragrafo S.3.5.5 – Filtro a prova di fumo	2
7. Chiarimento sul paragrafo S.3.8 - Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio.....	2
8. Chiarimento sul parametro q_f del livello IV di prestazione della Tabella S.6-2 – Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione.....	2
9. Chiarimento al paragrafo S.8.5.1 – Caratteristiche (superfici aerazione).....	2
10. Precisazioni sulla nota al punto 1. del paragrafo S.10.6.2 – Impianti fotovoltaici	2
11. Nota al paragrafo V.3.3.1 – Prescrizioni comuni (RTV Vani degli ascensori)	2
12. Nota alla lett. b. del comma 1 del paragrafo V.4.2 – Classificazioni (RTV Uffici)	3
13. Precisazione alla nota [1] della Tabella V.5-2 – Compartimentazione (RTV Attività ricettive turistico-alberghiere)	3
14. Nota al paragrafo V.6.1 – Campo di applicazione (RTV Autorimesse).....	3
15. Nota al paragrafo V.7.1 – Campo di applicazione (RTV Attività scolastiche).....	3
16. Nota alla lett. b. del comma 1 del paragrafo V.7.2 – Classificazioni (RTV Attività scolastiche)	3
17. Nota al comma 2 del paragrafo V.7.2 – Classificazioni (RTV Attività scolastiche).....	3
18. Nota al capitolo V.11 (Strutture sanitarie) - Reazione al fuoco	3
19. Nota al comma 1 del paragrafo V.13.1 – Campo di applicazione; e comma 2 del paragrafo V.13.4 – Strategia antincendio (RTV Chiusure d'ambito degli edifici civili)	3
20. Nota al comma 1 del paragrafo V.14.1 – Campo di applicazione (RTV Edifici di civile abitazione).....	3
Appendice alle note e chiarimenti.....	4

1. Nota al punto 14 del paragrafo G.1.3 – Prevenzione incendi

Si veda, in merito al procedimento e valutazione tecnica della deroga e ad alcune soluzioni progettuali da poter considerare come utile riferimento, la [Nota prot. n° 9723 del 26/06/2019](#).

2. Nota al paragrafo S.1.5 – Classificazione dei materiali in gruppi

- Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori, il [chiarimento prot. n° 11297 del 02/09/2020](#).
- Le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 sono riportate così come sostituite dall'art. 12 del DM 14/10/2022

3. Nota al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco

Si veda, in merito ad alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste in tale capitolo S.2, la [Nota prot. n° 9962 del 24/07/2020](#).

4. Nota al Capitolo G.2.7 - Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

Vedasi:

- in merito al ricorso a protocolli non standardizzati per le prove sperimentali, la [Nota prot. n° 17520 del 22/10/2025](#).
- in merito all'applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali come previsto al paragrafo G.2.7 del codice, la [Nota prot. n° 15002 del 22/07/2026](#).

5. Nota al fattore ψ_i del paragrafo S.2.9 - Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto

Vedasi, in merito a quando attribuire a Ψ_i il valore 0, la [lettera circolare 05/04/2019, n° 5014](#).

6. Nota al paragrafo S.3.5.5 – Filtro a prova di fumo

Vedasi, in merito all'obbligo di progettazione sia del camino per lo smaltimento fumo che della ripresa d'aria dall'esterno e se la dimensione minima è riferita ad entrambe, il quesito di cui alla lett. C) del [chiarimento prot. n° 7322 del 17/05/2023](#).

7. Chiarimento sul paragrafo S.3.8 - Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio.

Vedasi, in merito a come considerare le chiusure d'ambito classificate in reazione al fuoco ma non incombustibili, il [chiarimento prot. n° 6699 del 16/04/2025](#).

8. Chiarimento sul parametro q_f del livello IV di prestazione della Tabella S.6-2 – Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Vedasi, in merito a cosa intendere per “elevato carico di incendio specifico q_f ” ai fini dell'inquadramento nel livello IV di prestazione e conseguente adozione di un impianto di spegnimento automatico, il quesito a) del [chiarimento prot. n° 5913 del 23/04/2019](#).

9. Chiarimento al paragrafo S.8.5.1 – Caratteristiche (superfici aerazione)

Vedasi, in merito alla documentazione da approntare per tali tipologie di aperture, il [chiarimento prot. n° 4096 del 12/03/2020](#).

10. Precisazioni sulla nota al punto 1. del paragrafo S.10.6.2 – Impianti fotovoltaici

Il richiamo alle circolari DCPST n° 1324 del 7 febbraio 2012 e DCPST n° 6334 del 4 maggio 2012 è adesso da intendersi riferito alla Nota 01/09/2025, n. 14030.

11. Nota al paragrafo V.3.3.1 – Prescrizioni comuni (RTV Vani degli ascensori)

Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori, il [chiarimento prot. n° 11297 del 02/09/2020](#).

12. Nota alla lett. b. del comma 1 del paragrafo V.4.2 – Classificazioni (RTV Uffici)

Tale lettera b. è riportata così come sostituita dal punto 1 dell'allegato 2 del DM 06/04/2020.

13. Precisazione alla nota [1] della Tabella V.5-2 – Compartimentazione (RTV Attività ricettive turistico-alberghiere)

Tale nota [1] è riportata così come modificata dal punto 4 dell'allegato 2 del DM 06/04/2020.

14. Nota al paragrafo V.6.1 – Campo di applicazione (RTV Autorimesse)

Per le misure tecniche antincendio delle autorimesse con superficie non superiore a 300 m² vedere la [Nota prot. n° 17496 del 18/12/2020](#).

15. Nota al paragrafo V.7.1 – Campo di applicazione (RTV Attività scolastiche)

Vedasi, in merito alla possibilità di attuare, per le scuole esistenti prima dell'entrata in vigore del DM 26/08/1992, misure di adeguamento, a scadenza differenziata, delle disposizioni di prevenzione incendi previste col DM 03/08/2015 e misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, il [DM 31/03/2026](#).

16. Nota alla lett. b. del comma 1 del paragrafo V.7.2 – Classificazioni (RTV Attività scolastiche)

Tale lettera b. è riportata così come sostituita dal punto 2 dell'allegato 2 del DM 06/04/2020.

17. Nota al comma 2 del paragrafo V.7.2 – Classificazioni (RTV Attività scolastiche)

La classificazione dell'area "TA" è riportata così come modificata dal punto 3 dell'allegato 2 del DM 06/04/2020.

18. Nota al capitolo V.11 (Strutture sanitarie) - Reazione al fuoco

Vedasi:

- a. in merito alla marcatura CE di materassi antidecubito, la [Nota prot. n° 5212 del 18/04/17](#);
- b. in merito alla marcatura CE di materassi antidecubito, presidi medici quali sedute, materassini e similari, la [Nota prot. n° 14538 del 16/09/2024](#).

19. Nota al comma 1 del paragrafo V.13.1 – Campo di applicazione; e comma 2 del paragrafo V.13.4 – Strategia antincendio (RTV Chiusure d'ambito degli edifici civili)

Vedasi, in merito ai metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri della Unione europea per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili ed il poter considerare gli stessi quali soluzioni alternative, la [Lettera Circolare n° 11051 del 02/08/2022](#).

20. Nota al comma 1 del paragrafo V.14.1 – Campo di applicazione (RTV Edifici di civile abitazione)

Vedasi, in merito a cosa intendere per "prevalente" nella determinazione della destinazione d'uso dell'edificio, il quesito di cui alla lettera A) del [chiarimento prot. n° 7322 del 17/05/2023](#).

Appendice alle note e chiarimenti

11

PROT. n. 0009723

Roma, 26 giugno 2019

OGGETTO: Istanze di deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Chiarimenti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019 recante: *“Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*. Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. “doppio binario”) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle *“attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76”*.

In data 18 giugno 2019 in seno alla riunione n. 339 del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (art. 21 D.Lgs. n. 139/2006), è stato approvato l'aggiornamento del decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*, con il quale sono state introdotte rilevanti novità al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 192 del 20/08/2015).

In particolare, è stata estesa la rosa dei metodi per la progettazione della sicurezza impiegabili da parte del professionista antincendio per la verifica delle soluzioni alternative, al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione (paragrafo G.2.6.5.2*). A tale scopo sono state incluse metodologie finora riservate alle sole soluzioni in deroga, ampliando la possibilità di ricorrere a soluzioni progettuali conformi o alternative.

Tutto ciò evidenziato e ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche compensative più opportune nell'ambito del procedimento di deroga, si richiamano i contenuti della Circolare prot. DCPREV n. 3272 del 16/3/2016 *“Chiarimenti sulle procedure di deroga”*, sottolineando che il procedimento di deroga può riguardare anche le attività non ricomprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

Si evidenzia che l'adozione del Codice nella valutazione delle deroghe, presentate per le pratiche trattate con le regole tecniche tradizionali, comporta la necessità di rivalutare l'intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice stesso.

In tale ottica sono state individuate alcune soluzioni progettuali, riportate nella tabella allegata, che possono costituire utile riferimento per l'individuazione delle misure compensative del rischio aggiuntivo.

Reazione al fuoco

Soluzione 1	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S6 controllo dell'incendio - S7 rivelazione e allarme
Soluzione 2	Incremento di un livello di prestazione della misura S7 rivelazione ed allarme e adeguata riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo
Soluzione 3	Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

Resistenza al fuoco

Soluzione 1	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S6 controllo dell'incendio - S7 rivelazione e allarme
Soluzione 2	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S1 reazione al fuoco - S8 controllo di fumi e calore
Soluzione 3	Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

Compartimentazione

Soluzione 1	Incremento di un livello di prestazione delle misure:
--------------------	--

* Paragrafo relativo all'emanando decreto di aggiornamento del DM 03/08/2015. N.d.R.

	- S6 controllo dell'incendio - S7 rivelazione e allarme
Soluzione 2	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S1 reazione al fuoco - S8 controllo di fumi e calore
Soluzione 3	Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio
Esodo	
Soluzione 1	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S7 rivelazione e allarme - S8 controllo di fumi e calore
Soluzione 2	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S1 reazione al fuoco - S8 controllo di fumi e calore
Soluzione 3	Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio
Controllo dell'incendio	
Soluzione 1	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S1 reazione al fuoco, - S9 operatività antincendio
Controllo di fumi e calore	
Soluzione 1	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S6 controllo dell'incendio - S7 rivelazione e allarme
Soluzione 2	Incremento di un livello di prestazione delle misure: - S1 reazione al fuoco - S9 operatività antincendio
Soluzione 3	Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

[\[2 a.\]](#); [\[11\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0011297

Roma, 02 settembre 2020

OGGETTO: Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.

In riscontro ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si forniscono di seguito alcuni indirizzi di carattere generale, rimandando al confronto con le strutture territoriali del C.N.VV.F. per una più ampia ed approfondita disamina delle questioni segnalate attuabile anche sulla base della documentazione tecnica a corredo delle singole concrete progettualità.

Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na].

Analogamente, preme sottolineare che i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati “*nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi*”, per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell'attività si applica invece la tabella S.1-3.

Infine, relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del *Codice* detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell'opera da costruzione.

Nell'adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della *macchina* ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell'interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell'opera da costruzione.

Richiesta della Società

Con riferimento a quanto rappresentato per le vie brevi si riportano alcuni quesiti relativi a:

- A. la corretta individuazione di gruppi di materiali GM
- B. le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori

le cui risposte hanno valenza al fine di una corretta applicazione delle corrispondenti misure previste dal codice in relazione alla strategia definita in fase di progetto.

A. Corretta individuazione di gruppi di materiali GM

Nel seguito si riportano tre quesiti relativi alla corretta individuazione dei materiali compresi all'interno della classificazione dei "gruppi per arredamenti, scenografie, tendoni per coperture" e loro conseguente certificazione, e alla corretta identificazione del gruppo di materiali richiesto per i materiali/prodotti presenti nei percorsi d'esodo orizzontali.

Nello specifico, in relazione alla classificazione di reazione al fuoco dei materiali così come descritti al punto S.1.5 del Codice di Prevenzione Incendi e in particolare nella tabella S.1.5. si chiede conferma delle seguenti due interpretazioni:

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, <i>sommier</i> , guanciali, <i>topper</i> , cuscini, sedie imbottite)	1 IM	[na]	1 IM	[na]	2 IM	[na]
<i>Bedding</i> (coperte, copriletti, coprimaterassi)	1		1		2	
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)						
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili						
Sipari, drappeggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

1. Per "Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)" si intendono tutti i mobili eventualmente presenti per l'arredamento di uno spazio e quindi, a integrazione di quelli indicati in parentesi "sedie e sedili non imbottiti" si considerano anche: librerie, armadiature alte e basse, scrivanie, tavoli, banchi, banconi reception.
2. Considerando che taluni arredi descritti in tabella S.1.5, secondo la nostra esperienza, sono costruiti anche con prodotti da costruzioni e quindi sono presenti sul mercato come prodotti certificati in euro-classe, a titolo esemplificativo si citano i pannelli in mdf, è corretto considerare conforme l'utilizzo di tali materiali/prodotti, certificati nelle equivalenti euro-classi, anche per le categorie GM1, GM2 e GM3 della tabella S.1.5

L'ultimo quesito è riferito alla classificazione dei gruppi di materiali e prodotti ammessi all'interno di attività quali uffici, scuole, attività commerciali, dove a prescindere dalla classificazione del profilo di rischio dell'attività è richiesto l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM2.

"1. Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1)."

In particolare, si chiede conferma, anche in funzione delle risposte al punto 1 e 2, delle seguenti condizioni:

- in presenza di una configurazione degli spazi tipo open-space, dove non è definibile un percorso univoco di esodo orizzontale, la richiesta di impiego di materiali del gruppo GM2 è esteso a tutto l'ambiente che lo attraversa;
- considerando che nella definizione e nel dimensionamento dei percorsi d'esodo orizzontali sono ricompresi anche i tratti interni a locali chiusi [quali uffici, sale riunioni, classi, etc] la richiesta di impiego di materiali del gruppo GM2 è esteso di fatto all'intera area classificata.

La precisazione riportata in riferimento ai punti 1 e 2 si riferisce eventualmente all'omessa certificazione degli arredamenti descritti.

B. Caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori.

In relazione al fatto che, per alcune tipologie di edifici (es. attività ad elevato affollamento, attività ricettive, attività sanitarie), il Codice di Prevenzione Incendi chiede di garantire il livello III di prestazione per la compartimentazione, risulta necessario impiegare elementi resistenti al fuoco con tenuta dei fumi freddi (classe EI_{sa}) per la realizzazione dei compartimenti antincendio (cfr. tabella S-3-1, tabella S-3-2 e art. S.3.4.2 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.).

Ad oggi non risultano tuttavia disponibili in commercio impianti ascensori aventi porte di piano resistenti al fuoco con tenuta ai fumi freddi (classe EI_{sa}).

Rilevando il fatto che gli ascensori, ad eccezione degli ascensori antincendio e di soccorso (protetti da filtri in grado di garantire la compartimentazione al fuoco con tenuta ai fumi freddi), non sono utilizzati per l'esodo, si chiede la possibilità di considerare i vani corsa degli ascensori esclusi dalla necessità di garantire il livello III di prestazione per la compartimentazione, considerando anche che per i vani corsa degli ascensori viene chiesto di garantire il livello II di prestazione per il controllo di fumi a calore (cfr. art. V.3.3.2.4), prestazione non richiesta per le scale di esodo.

NOTA TECNICA a supporto del quesito

A supporto di quanto argomentato nel quesito, si evidenzia che:

- le porte di piano degli ascensori, in relazione alla possibile configurazione architettonica degli spazi, devono poter garantire anche la prestazione di resistenza al fuoco EI;
- la certificazione di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori è ricompresa nella certificazione per la marcatura CE dell'impianto ascensore per gli impianti di nuova installazione e comunque a carico del produttore della porta in caso di interventi di sostituzione delle stesse su impianti esistenti;
- le prove di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori sono condotte in riferimento alla norma UNI EN 81-58:2018 ad esse esclusivamente riservata;
- la norma UNI EN 81-58:2018 prevede le sole seguenti prestazioni di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori:
 - E - parafiamma, si deve soddisfare solo il criterio dell'integrità;
 - EW - parafiamma a limitato irraggiamento, si devono soddisfare integrità e una limitata trasmissione di energia termica attraverso la porta stessa;
 - EI - tagliafuoco, si devono soddisfare integrità ed isolamento termico;
- per costruzione ed in relazione a quanto indicato al par. 4.1 della norma UNI EN 81-58:2018, le porte di piano degli ascensori (anche se classificate EI), non possono garantire prestazioni analoghe a quelle delle altre porte resistenti al fuoco soprattutto per quanto attiene alla tenuta ai fumi caldi;
- le porte di piano degli ascensori non possono essere certificate come resistenti al fuoco con tenuta ai fumi freddi (classe EI_{sa}), tenendo anche conto del fatto che, come indicato al punto precedente, garantiscono solo una parziale tenuta ai fumi caldi (classe EI) rispetto a porte tradizionali.

Nel ringraziare dell'attenzione si resta a disposizione per ogni utile ed ulteriore precisazione.

Distinti saluti.

[3]

PROT. n. 0009962

Roma, 24 luglio 2020

OGGETTO: Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

In riscontro a taluni quesiti pervenuti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi.

- **Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali non protetti.** In questo caso devono essere sempre considerate le sollecitazioni indirette che si generano per deformazioni o espansioni, imposte o impedito, durante l'esposizione alle curve naturali d'incendio, così come indicato al punto S.2.8.1, salvo i casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli; le sollecitazioni indirette vengono normalmente portate in conto nelle modellazioni termo-strutturali dell'intera struttura o di sottostrutture significative, mentre ciò non avviene nei modelli analitici su singoli elementi che, per tale motivo, non sono applicabili (vedasi punto

S.2.8.1) con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli.

- **Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali con protettivi (ad es. vernici intumescenti, intonaci protettivi, lastre, ecc.).** Sono in corso diverse attività di ricerca, sia nell'industria e sia nel mondo accademico, finalizzate a verificare se e come si potrà procedere alle verifiche di elementi protetti esposti ad incendi naturali; ad oggi, oltre a tenere conto delle considerazioni riportate nel punto precedente, ciò non è possibile per i seguenti motivi:
 - o essendo i protettivi certificati sperimentalmente con curve nominali, i cui esiti sono sintetizzati nei relativi rapporti di valutazione, non è possibile certificare in alcun modo le proprietà di aderenza e di comportamento di un protettivo a temperature ed a gradienti differenti da quelli di una curva nominale, che, contrariamente a quelle naturali, è strettamente crescente;
 - o inoltre, non è noto il comportamento (aderenza e variazione delle proprietà fisiche e chimiche con la temperatura) dei protettivi in fase di raffreddamento (fattore necessario ed ineludibile quando la verifica della resistenza al fuoco viene effettuata con esposizione alla curva naturale di incendio).
- **Durata degli incendi naturali.** Spesso, in maniera errata, si confondono la durata di un incendio naturale con la classe di resistenza al fuoco; quest'ultima è riferita unicamente a curve nominali (vedasi la definizione di classe al punto G.1.12), mentre la durata degli incendi naturali non ha alcuna relazione con la classe e dipende, invece, dal livello di prestazione, come di seguito esplicitato:
 - o per il livello I sarà necessario procedere alle analisi termo-strutturali fino al collasso della struttura o, in assenza, fino alla durata da stabilire in funzione di quanto contenuto al punto M.2.5;
 - o per il livello II vale quanto contenuto al punto precedente, fatto salvo che sarà necessario dimostrare che la struttura non collassi fino ad un tempo pari a: $\max\{RSET + 100\% \cdot RSET, 15 \text{ minuti}\}$, ai sensi del punto S.2.4.7;
 - o per il livello III è sempre necessario effettuare analisi termo-strutturali per una durata da stabilire in funzione di quanto contenuto nel punto M.2.5, al fine di verificare il mantenimento della capacità portante in caso d'incendio per l'intera sua durata;
 - o per i livelli IV e V vale quanto riportato al punto precedente, fermo restando che le analisi termo-strutturali saranno finalizzate a verificare non solo il mantenimento della capacità portante in caso d'incendio per l'intera sua durata, ma anche il non superamento dei limiti stabiliti (in funzione del livello di prestazione) su deformazioni e spostamenti.
- **Omissione di verifiche sugli elementi strutturali.** Spesso si omettono le verifiche di capacità portante sulle strutture e sugli elementi che le compongono, a seguito di sola analisi sulle temperature raggiunte nei compartimenti ritenute, senza alcuna giustificazione, non in grado di compromettere le strutture interessate dal cimento termico considerato; si rappresenta che, ad oggi, le attuali normative nazionali di settore non prevedono valori limite di temperature dei gas caldi o delle fiamme d'incendio o delle temperature e gradienti negli elementi strutturali al di sotto dei quali è possibile omettere le verifiche strutturali in termini di resistenza (fino al livello di prestazione III) e di deformabilità (livelli di prestazione IV e V); pertanto, in linea generale, è sempre necessario procedere alle verifiche termo-strutturali, utilizzando come dati di ingresso termico i risultati di output (in termini di temperature o flussi termici o altre grandezze rappresentative) delle analisi quantitative degli scenari d'incendio di progetto e come combinazione dei carichi quella prevista per le azioni eccezionali di cui alle vigenti NTC.
- **Utilizzo di sistemi o impianti a disponibilità superiore.** È noto che il D.M. 18/10/2019 ha introdotto, al punto M.1.8, il seguente periodo: *“Qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall'incendio $RHR(t)$ (capitolo M.2) o comunque contribuiscano a mitigare gli effetti dell'incendio, devono essere installati sistemi a disponibilità superiore.”*; ciò rappresenta, di sicuro, un'importante possibilità progettuale, ma non esime il professionista antincendio da una valutazione del rischio specifica, sempre di tipo quantitativo, mediante un'analisi di sicurezza funzionale, che stabilisca in maniera tecnicamente e professionalmente valida la caratteristica di disponibilità superiore del sistema o impianto (tenendo conto sia della parte impiantistica che di quella manutentiva e della gestione degli stati degradati), nonché da una valutazione del rischio complessiva, ai fini della corretta individuazione degli scenari d'incendio di progetto per la resistenza al fuoco; solo a valle di tali prime valutazioni, di una successiva analisi in termini previsionali o di conseguenze, nonché di riferimenti sperimentali consolidati in cui sono state misurate le effettive riduzioni di potenza termica dovute al sistema o impianto, sarà possibile stabilire se uno scenario in cui è considerato il contributo di tali sistemi o impianti possa essere ritenuto adeguato.
- **Collasso implosivo sulle strutture in condizioni d'incendio.** In alcuni casi sono state tratte conclusioni semplicistiche ed affrettate in merito al collasso implosivo con riferimento ad analisi su singoli elementi basate sulla sola resistenza, anche di singole membrature, senza individuare l'effettivo meccanismo di collasso in condizioni d'incendio in termini cinematici; ciò può portare a soluzioni non corrette dal punto di vista tecnico. Pertanto, le relative valutazioni in tale complesso ambito devono essere fondate su una corretta, seppur molto

complessa, analisi termo-strutturale, nella quale il cemento termico sia stato correttamente valutato in termini di scenari d'incendio di progetto, tenendo conto delle fondamentali preliminari e conseguenti misure gestionali, e valutando, altresì, anche lo stato di sollecitazione e di deformazione al variare di gradienti termici negli elementi in funzione del tempo, in modo da definire il cinematismo di collasso e dimostrare che, nelle condizioni di incendio considerate, esso sia implosivo o meno.

- **Omissione di verifiche ad incendi localizzati.** Molto spesso, finanche nelle soluzioni conformi (punto S.2.9), non vengono correttamente considerate le distribuzioni di materiale combustibile localizzate in un compartimento, che normalmente determinano prestazioni superiori rispetto a quelle valutate sul quantitativo considerato, se inteso come distribuito sull'intera superficie lorda del compartimento; pertanto, nell'individuazione degli scenari d'incendio di progetto (così come nella progettazione con soluzioni conformi) è assolutamente necessario tenere conto di tali distribuzioni localizzate di materiale combustibile, che sono tra l'altro molto ricorrenti, al fine di addivenire ad una corretta progettazione strutturale antincendio.

L'attuazione degli indirizzi indicati nella presente nota consente la corretta implementazione delle soluzioni progettuali alternative per la resistenza al fuoco delle strutture (capitolo S.2).

[4 a.]

PROT. n. 0017520

Roma, 22 ottobre 2025

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i. Capitolo G.2.7. Prove sperimentali e ricorso a protocolli non standardizzati.

1. Premessa e riferimenti normativi

Il capitolo G.2.7 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 (nel seguito "Codice") include l'esecuzione di prove sperimentali tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio. Qualora dette prove siano condotte secondo protocolli non standardizzati, è previsto che essi siano condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica ("DCPSTAE").

Allo stato, detta possibilità non risulta espressamente codificata nei vigenti regolamenti di prevenzione incendi, e segnatamente nel D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e nel D.M. 7 agosto 2012. Ne consegue che il procedimento amministrativo relativo ai protocolli di prova non standardizzati, per i quali è previsto l'intervento della DCPSTAE, sarà definito nell'ambito dei futuri aggiornamenti degli strumenti legislativi e regolamentari, che ne individueranno lo specifico inquadramento.

Nelle more di tale revisione normativa, al fine di fornire comunque una risposta circostanziata all'utenza sulle tematiche in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni operative ritenendo che la procedura del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), prevista dall'art. 3 del DM 7 agosto 2012 in attuazione dell'art.8 del DPR 1° agosto 2011, n. 151, rappresenti la modalità amministrativa più idonea e istituzionalmente coerente per assicurare una valutazione preventiva e formalizzata dei protocolli sperimentali non standardizzati, ai fini della loro ammissibilità nell'ambito del progetto antincendio.

Tale strumento procedurale:

- assicura la tracciabilità e documentabilità delle soluzioni progettuali sperimentali adottate;
- tutela il principio di uniformità istruttoria su scala nazionale;
- consente alla DCPSTAE di esercitare appieno il proprio ruolo di organo centrale di indirizzo, controllo e validazione tecnico-scientifica in materia di sicurezza antincendio, come stabilito dal D.lgs. 139/2006 e dalla declaratoria delle funzioni della stessa.

2. Disposizioni riguardanti la valutazione dei protocolli di prova non standardizzati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal DM 7 agosto 2012

Per le attività soggette di categoria B e C ai sensi del DPR 151/2011, il Responsabile dell'attività che intenda avvalersi del Capitolo G.2.7 del Codice presentando protocolli di prova non standardizzati è tenuto a richiedere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) al Comando territorialmente competente, corredando l'istanza con una specifica relazione tecnica con i seguenti contenuti:

1. Motivazione del ricorso a protocolli non standardizzati (inadeguatezza/manca di metodi standard);
2. Specificazione della finalità, tra:
 - a) verifica delle soluzioni alternative (par. G.2.6.5.2);
 - b) verifica del livello di prestazione delle misure antincendio (par. G.2.6.4);
3. Descrizione delle prove previste in scala reale o rappresentativa riguardanti:

- a) Protezione passiva;
 - b) Protezione attiva;
 - c) Analisi chimico-fisiche e termodinamiche;
 - d) Esodo degli occupanti;
4. Validazione dei protocolli da parte di Laboratori qualificati (ad esempio autorizzati o accreditati);
 5. Indicazione dei parametri misurati e criteri di accettazione;
 6. Disponibilità del Responsabile dell'attività a sostenere i costi delle prove e della loro supervisione.

Nel caso dei sistemi per la protezione (attiva o passiva) antincendio delle costruzioni, si applica, per quanto compatibile la Lett. Circ. prot. DCPREV n.14229 del 19/11/2012, e si raccomanda che i protocolli di prova non standardizzati proposti rechino indicazioni circa:

- l'allestimento e/o le attrezzature di prova di cui si prevede l'utilizzo;
- la verifica della taratura degli strumenti di misura;
- l'individuazione della sede presso la quale si propone l'esecuzione delle prove.

Nel caso di analisi chimico-fisiche e termodinamiche, il Laboratorio individuato dovrà essere in possesso della strumentazione e delle competenze necessarie per l'esecuzione delle prove non standardizzate proposte, ed il protocollo di prova dovrà contenere le informazioni richieste nel caso precedente.

Nel caso dell'esodo degli occupanti, l'esecuzione di prove di evacuazione in condizioni controllate per dimostrare l'adequatezza delle vie di esodo dovrà seguire la metodologia contenuta nella specifica tecnica ISO/TS 17886:2024.

Il Comando VV.F. trasmette l'istanza e la relazione tecnica alla DCPSTAE, indicando il proprio Responsabile del procedimento.

3. Valutazione dei protocolli da parte della DCPSTAE

La DCPSTAE, ricevuta l'istanza e valutata la documentazione trasmessa, esprime un parere tecnico a firma del Direttore del Centro Studi ed Esperienze, che viene inviato al Comando competente.

Nel parere sono inoltre designati i rappresentanti qualificati del Corpo nazionale incaricati di supervisionare l'esecuzione delle successive prove.

4. Esito delle prove e chiusura del procedimento

Le prove, svolte secondo quanto previsto dal Codice:

- devono essere eseguite in scala reale o rappresentativa, al fine di analizzare i fenomeni fisici oggetto di valutazione;
- devono essere condotte alla presenza di una rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, su richiesta del responsabile dell'attività;
- devono essere documentate mediante rapporti tecnici contenenti ipotesi di prova, parametri misurati, criteri di accettazione, limiti di validità dei risultati, filmati e dati monitorati.

Tale documentazione, predisposta dal laboratorio incaricato o dal Professionista antincendio, deve essere trasmessa sia al Comando sia alla DCPSTAE.

Il Comando, per le attività di categoria B e C, tiene conto dell'esito delle prove e della documentazione tecnica acquisita per formulare la valutazione conclusiva sul progetto.

[4 b.]

PROT. n. 0015002

Roma, 22 luglio 2026

(Come rettificata dalla Nota prot. n. 16253 del 06/08/2026)

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i. Paragrafo G.2.7. Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali.

1. Premessa e riferimenti normativi

Il paragrafo G.2.7 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 (nel seguito "Codice") include, tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio, la possibilità di applicare norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.

Come esplicitato nella Tabella G.2-1 del Codice, tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a disposizioni dell'UE di armonizzazione (marcatura CE) o nazionali (omologazione), deve essere

attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l'idoneità, per la specifica configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.

Al riguardo, il paragrafo G.1.4 del Codice, in nota alla definizione di *norma riconosciuta a livello internazionale*, chiarisce che si tratta di un'ampia categoria di documenti che sono rilasciati sia da organismi di normazione extra europei che da organizzazioni ed associazioni tradizionalmente riconosciute nel settore antincendio e cita ad esempio: “*NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, ...*”.

Nell'applicazione del paragrafo G.2.7, Tabella G.2-1, è fondamentale notare che è data pari possibilità di scelta fra norme o documenti tecnici emanati da organizzazioni europee ed extra UE. Tuttavia, in relazione al diverso sistema di qualifica dei prodotti applicato nei diversi paesi del mondo, risulterà in generale più agevole l'applicazione di quelli di origine europea in particolare per quanto concerne la dimostrazione degli obblighi riguardanti l'apposizione della marcatura CE dei prodotti o il rispetto delle classificazioni armonizzate a livello europeo (ad esempio in materia di reazione al fuoco o di resistenza al fuoco).

Oltre alla qualifica dei prodotti, è da notare l'importanza delle indicazioni riguardanti:

- la necessità di applicare delle norme o documenti tecnici in argomento nella loro completezza (per evitare un'applicazione non corretta perché basata su concetti e realizzazioni parziali ed incomplete);
- dimostrare l'idoneità della soluzione progettuale all'impiego previsto in relazione ai profili di rischio dell'attività considerata.

2. Valutazione di norme o documenti tecnici nelle applicazioni del paragrafo G.2.7 nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal DM 7 agosto 2012

Per le attività soggette di categoria B e C ai sensi del DPR 151/2011, il progettista che intenda avvalersi del paragrafo G.2.7 del Codice per proporre l'applicazione di norme o documenti tecnici diversi da quelli previsti nelle soluzioni conformi è tenuto ad evidenziare nella documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione del progetto presentata al Comando territorialmente competente, i seguenti contenuti specifici.

- Motivazione del ricorso a norme e documenti tecnici diversi da quelli previsti nel Codice per le soluzioni conformi per l'applicazione all'attività in esame in relazione a:
 - inadeguatezza dei metodi previsti nelle soluzioni conformi;
 - possibilità di conseguire più elevati livelli di sicurezza (prestazioni migliori) rispetto all'applicazione dei metodi previsti nelle soluzioni conformi (ad esempio una norma/documento tecnico più recente recepisce il progresso tecnologico nel settore di riferimento).
- Specificazione della finalità, tra:
 - verifica delle soluzioni alternative (par. G.2.6.5.2);
 - verifica del livello di prestazione delle misure antincendio (par. G.2.6.4);
- Descrizione della norma o documento tecnico di cui si propone l'utilizzo ed evidenza dell'idoneità della soluzione progettuale proposta in relazione alla finalità ed ai profili di rischio dell'attività considerata.
- Modalità di qualificazione dei prodotti, con evidenza del rispetto degli obblighi connessi alla marcatura CE e delle disposizioni nazionali in materia di omologazione/approvazione di tipo.
- Risultati dell'applicazione delle norme/documenti tecnici all'attività in esame, con indicazione dei principali parametri di progetto e del soddisfacimento dei criteri di prestazione previsti nelle norme/documenti tecnici adottati.

Il Comando, per le attività di categoria B e C, tiene conto della documentazione tecnica acquisita per formulare la valutazione conclusiva sul progetto.

3. Indicazioni operative

Tenuto conto che il settore della protezione passiva è da decenni armonizzato a livello europeo, il ricorso a norme o documenti tecnici in applicazione del paragrafo G.2.7 trova maggior possibilità di applicazione nell'ambito delle strategie riguardanti la protezione attiva - strategie S.6, S.7, S.8 - cui nel seguito si farà pertanto specifico riferimento.

La Tabella S.6-11 del Capitolo S.6 del Codice riporta le norme, TS e TR relative a sistemi di inibizione, controllo o estinzione dell'incendi che rappresentano le soluzioni considerate conformi. Nella tabella che segue si riportano alcuni esempi, indicativi e non esaustivi, di possibili applicazioni di norme e documenti tecnici alternativi, adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.

Capitolo S.6 Sistema di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio ^{Nota 1}		
	Soluzione conforme	Esempi di soluzioni alternative

Sistemi automatici a sprinkler	UNI EN 12845	NFPA 13 FM DS 2.0 CEA 4001 UNI EN 12845-2 ^{Nota 2}
Sistemi a estinguenti gassosi	UNI EN 15004-1 ^{Nota 3}	NFPA 2001 FM DS 4.9 CEA 4008
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2	NFPA 17 FM DS 4.10
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2	NFPA 11 (NFPA 409 per hangars) FM DS 4.12
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816	NFPA 15 FM DS 4-1N
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1 [ex UNI CEN/TS 14972]	NFPA 750 FM DS 4.2
Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità	UNI 11512 [ex UNI/TS 11512]	Nota 4
Sistemi di estinzione ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2 [ex UNI ISO 15779]	NFPA 2010
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750	FM DS 4.13 VDS 3527

¹ In tabella sono riportati i riferimenti della norma/documento tecnico maggiormente rilevante, ma è spesso necessario applicarla congiuntamente ad altri emananti dalla medesima organizzazione

² La parte 2 della norma UNI EN 12845, riguardante le applicazioni speciali relative a sistemi ESFR e CMSA, è stata pubblicata per la prima volta nel 2025, successivamente all'ultima revisione del Codice attualmente vigente. Non è pertanto ancora annoverabile quale soluzione conforme

³ Si noti che la serie EN 15004-1 esclude dal suo campo di applicazione i sistemi a CO₂

⁴ Questa norma applica esclusivamente con riferimento alle norme della serie EN 15004. Non è possibile applicare soluzioni alternative

Con riferimento ai Capitoli S.7 ed S.8 del Codice, nelle tabelle che seguono si riportano alcuni esempi, indicativi e non esaustivi, di possibili applicazioni di norme e documenti tecnici alternativi, adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.

Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme dell'incendio ^{Nota 1}		
	Soluzione conforme	Esempi di soluzioni alternative
Sistemi di rivelazione ed allarme incendio (IRAI)	UNI 9795	UNI CEN/TS 54-14 BS 5839-1 (edifici non residenziali) BS 5839-6 (edifici residenziali) NFPA 72 FM DS 5.48
Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema IRAI	UNI EN 54-13	Nota 2
Sistemi di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante (EVAC)	UNI 11988 [ex UNI ISO 7240-19] o UNI CEN/TS 54-32	BS 5839-8 (messaggi pre-registrati o annunci) BS 5839-9 (sistemi interfonici bidirezionali protetti) NFPA 72 (Capitoli 18 e 24 in particolare) FM DS 5.40

¹ In tabella sono riportati i riferimenti della norma/documento tecnico maggiormente rilevante, ma è spesso necessario applicarla congiuntamente ad altri emananti dalla medesima organizzazione

² Questa norma si applica esclusivamente con riferimento alle norme della serie EN 54. Non è possibile applicare soluzioni alternative

Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore ^{Nota 1}		
	Soluzione conforme	Esempi di soluzioni alternative
Sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore (SFOV)	§ S.8.6 del Codice	UNI CEN/TS 12101-11 (parcheggi) NFPA 88A (parcheggi)
Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore di tipo naturale (SENFV)	UNI 9494-1	CEN/TR 12101-5 DIN 18232-2 BS 7346-4 NFPA 92
Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore di tipo forzato (SEFFV)	UNI 9494-2	CEN/TR 12101-5 DIN 18232-5 BS 7346-4 NFPA 92

¹ In tabella sono riportati i riferimenti della norma/documento tecnico maggiormente rilevante, ma è spesso necessario applicarla congiuntamente ad altri emananti dalla medesima organizzazione

L'impiego di ciascuno dei già menzionati norme/documenti tecnici resta in ogni caso subordinato al rispetto delle condizioni previste dal Capitolo G.2, in particolare nei paragrafi G.2.6.5.2, G.2.9, G.2.10.

5

Lettera Circolare

PROT. n. 0005014

Roma, 05 aprile 2019

OGGETTO: Armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di progetto.

Pervengono alla scrivente Direzione Centrale quesiti e segnalazioni in merito all'impiego di particolari contenitori di materiale prevalentemente cartaceo (armadi compattabili) aventi caratteristiche di resistenza al fuoco in grado di preservare dalla partecipazione alla combustione, in presenza di un incendio generalizzato all'esterno dell'armadio, il materiale combustibile in essi contenuto e, quindi, di ridurre il carico di incendio specifico di progetto dei compartimenti ospitanti tali armadi.

Come noto, infatti, sia il d.M. 9/3/2007 (paragrafo 2 dell'allegato) che il d.M. 3/8/2015 (paragrafo S.2.9 dell'allegato) prevedono la possibilità di definizione di un coefficiente ψ_i pari a 0 in caso di materiali combustibili **contenuti** in appositi contenitori progettati per resistere al fuoco. La circolare P414/412 sott. 55 del 28/3/2008 fornisce, per tale coefficiente, indicazioni aggiuntive successivamente riprese dal paragrafo S.2.9 del d.M. 3/8/2015, in caso di impiego di alcune comuni tipologie di contenitori non combustibili.

Stante la particolarità dell'argomento, la mancanza di specifiche norme nazionali o europee in materia e la necessità di consentire la determinazione sperimentale della prestazione suddetta in maniera uniforme per i fini indicati in premessa, la scrivente Direzione Centrale ha fornito ai laboratori autorizzati in indirizzo le indicazioni operative riportate nella nota allegata, cui si aggiungono le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:

- gli armadi compattabili siano muniti di un sistema automatico di autochiusura, attivo nelle 24 ore, collegato al sistema IRAI del compartimento di installazione. Tale sistema automatico sarà realizzato in maniera tale da scongiurare la presenza di occupanti all'interno in fase di movimentazione;
- all'interno degli armadi compattabili non siano presenti sorgenti di innesco o impianti di alcun genere;
- all'interno degli armadi compattabili non siano riposti contenitori di sostanze che possano dare luogo a miscele infiammabili o esplosivi;
- la classe minima di resistenza al fuoco degli armadi compattabili, da valutarsi in termini di isolamento termico "EI", risulti non inferiore alla classe del compartimento di installazione e, comunque, pari almeno a EI15.

Ulteriori soluzioni potranno comunque essere valutate caso per caso dalle strutture VV.F. in indirizzo.

I Comandi in indirizzo acquisiranno il modello Dich.Prod. degli armadi compattabili ed il connesso rapporto di prova sarà messo a disposizione presso la sede dell'attività soggetta, nel fascicolo documentale, per eventuali controlli.

La D.C.P.S.T. interesserà l'UNI ai fini dello studio di una norma sperimentale specifica che sostituirà la risoluzione allegata alla presente.

ALLEGATO

Oggetto: esecuzione di test di resistenza al fuoco su armadi compattabili impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di progetto. Risoluzione

Pervengono alla scrivente Direzione Centrale quesiti e segnalazioni di impiego di particolari contenitori di materiale prevalentemente cartaceo (armadi compattabili) aventi caratteristiche di resistenza al fuoco in grado di preservare dalla partecipazione alla combustione, in presenza di un incendio generalizzato all'esterno dell'armadio, il materiale combustibile in essi contenuto.

Stante la particolarità dell'oggetto, la mancanza di specifiche norme nazionali o europee in materia e la necessità di consentire la determinazione sperimentale della prestazione suddetta in maniera uniforme, vengono di seguito fornite indicazioni specifiche per l'efficace e significativa predisposizione di test di resistenza al fuoco ai fini della determinazione del tempo durante il quale gli armadi possono essere considerati idonei ad impedire la partecipazione alla combustione del materiale in essi contenuto. Tale tempo sarà espresso con il consueto ricorso alla classificazione di resistenza al fuoco (EI xx).

A seguito di consultazione dei laboratori in indirizzo, sono stati segnalati i seguenti due standard aventi affinità con la materia in oggetto:

- UNI EN 14470-1 :2005 - Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 1 : Armadi di stoccaggio di sicurezza per liquidi.
- UNI EN 15659:2009 - Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco - Armadi ignifughi leggeri.

Entrambe le norme indicate prevedono la completa immersione dell'armadio in un forno sperimentale con esposizione alla curva ISO 834 secondo le condizioni imposte dalla norma EN 1363-1 e, quale criterio di riferimento per la classificazione ai fini della resistenza al fuoco, la misura del solo incremento massimo della temperatura pari a:

- 150 K nel caso della UNI EN 15659:2009, criterio specifico per la carta;
- 180 K nel caso della UNI EN 14470-1.

Non essendo possibile, per ragioni dimensionali, testare gli armadi in oggetto posizionandoli interamente nel forno, si ritiene di assumere a riferimento la norma UNI EN 15659:2009 modificata attraverso le seguenti indicazioni:

Paragrafo 1 - Scopo: Le classi sono da indicare con i criteri EI seguiti da 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360. Non si esclude la possibilità di eseguire test con le curve nominali indicate nella EN 1636-2. In tale caso, la classificazione deve essere completata con il riferimento alla curva (HC, ef) così come indicato, ad esempio, in EN 1992-1-2

Tabella 1 - ferme restando le classi EI 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360, il criterio di riferimento per il requisito I è dato dal massimo incremento di temperatura da porre pari a 180K e dal massimo incremento medio pari a 140K così come indicato nell'allegato alla presente. Per il requisito E si impiega il classico tampone di cotone (figg. 3, 6).

Paragrafo 2 - Integrare con il riferimento alla norma EN 1363-2 "Prove di resistenza al fuoco – Procedure alternative e aggiuntive".

Paragrafo 5- Il paragrafo è sostituito dall'allegato alla presente.

Punto 6.2.1- Il punto è sostituito dall'allegato alla presente.

Punto 6.2.2- Il punto è sostituito dall'allegato alla presente.

Punto 6.3.2- Il punto è sostituito dall'allegato alla presente.

Figura 1 -Il particolare 3 è da realizzare.

Figura 2- Da impiegare.

Punto 6.3 .5 - Non necessario.

Punto 6.3.6 - Il punto è sostituito dall'allegato alla presente risoluzione.

Punto 6.4.2 seconda parte - Il punto è sostituito dalla presente risoluzione.

Paragrafo 7 lettera a) - citare i riferimenti della risoluzione (numero di protocollo DCPREV e data) che verrà emanata.

Paragrafo 7 lettera p) - da aggiungere le classi EI15 ... EI360 (HC, ef).

Paragrafo 8 - Non necessario.

Alle indicazioni di cui sopra si aggiungono le seguenti ulteriori specificazioni:

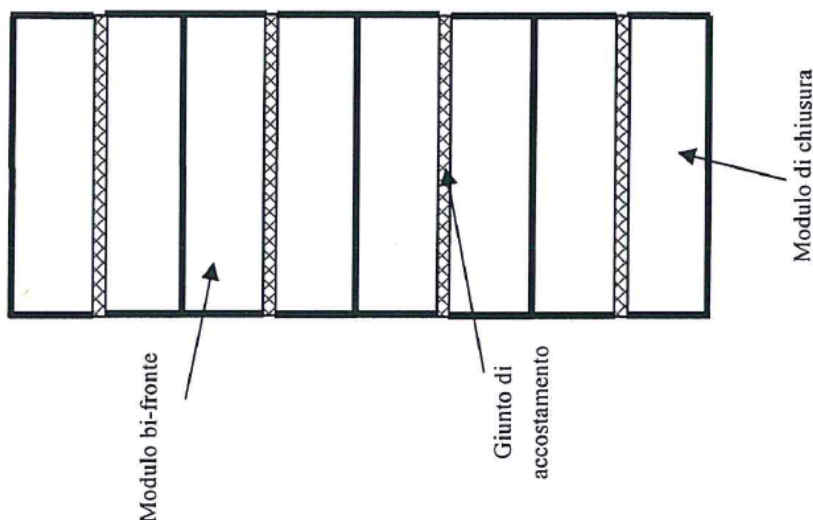
1. l'armadio compattabile sia posizionato all'interno del forno verticale in modo da presentare almeno un giunto, tra le porzioni mobili, completamente immerso nel forno (figg. 1, 4) a non meno di 200 mm dal filo interno della bocca del forno;
2. l'armadio compattabile sia poggiato a terra all'interno del forno con i propri dispositivi di appoggio e venga sigillato con un giunto flessibile di 25 ÷ 50 mm (come indicato nel paragrafo 6.3.4 della norma EN 1364-1) in corrispondenza della costruzione di supporto finalizzata alla chiusura della bocca del forno (sia lateralmente che superiormente e inferiormente). Detta costruzione di supporto per la chiusura del forno avrà una larghezza minima di 200 mm lateralmente e superiormente alla porzione di armadio che fuoriesce (figg. 1, 4) e non dovrà rappresentare un innaturale sovraccarico per la parte superiore dell'armadio. In alternativa, è consentito l'impiego di guarnizioni termoespandenti che, comunque, consentano il libero movimento dell'armadio rispetto alla costruzione di supporto (quest'ultima, di lunghezza minima pari a 200 mm);
3. il test sia condotto caricando i soli ripiani completamente interni al forno con un carico massimo equivalente alla massima portata degli scaffali dichiarata dal produttore (figg. 2, 5) con sistemi che non ne riducano la capacità de formativa;

I Laboratori emetteranno un rapporto di prova riportando i dati indicati dalla norma UNI EN 15659:2009 integrata dalla presente. Gli schemi allegati sono di ausilio per la conduzione di test sperimentali.

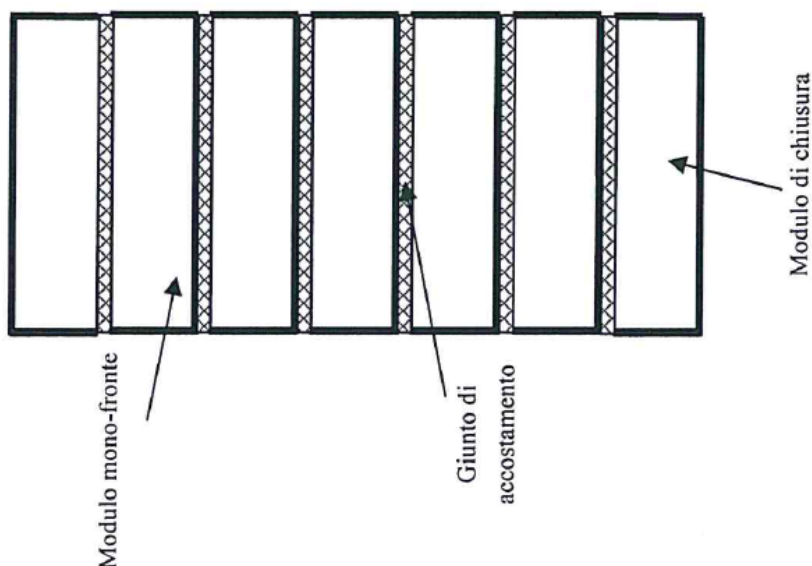
ALLEGATO GRAFICO

Tipologie di armadi compattabili:

Armadio compattabile bi-fronte. È costituito da scaffali a doppio accesso accostati con chiusura a singolo accesso. La figura seguente schematizza la tipologia indicata:



Armadio compattabile mono-fronte. È costituito da scaffali a singolo accesso accostati. La figura seguente schematizza la tipologia indicata:



CONFIGURAZIONE DI PROVA IN CASO DI SCAFFALATURE BI-FRONTE

Fig. 1: PIANTA

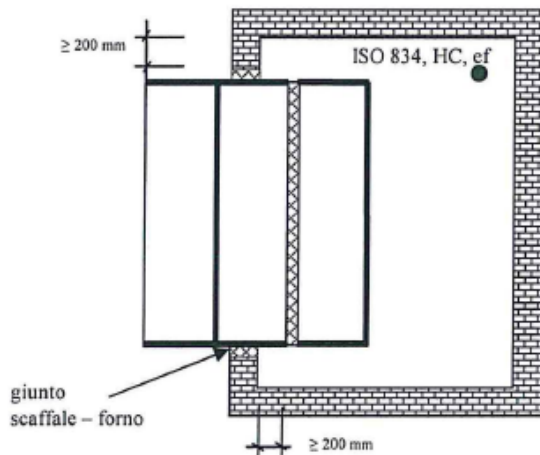


Fig. 2: SEZIONE VERTICALE

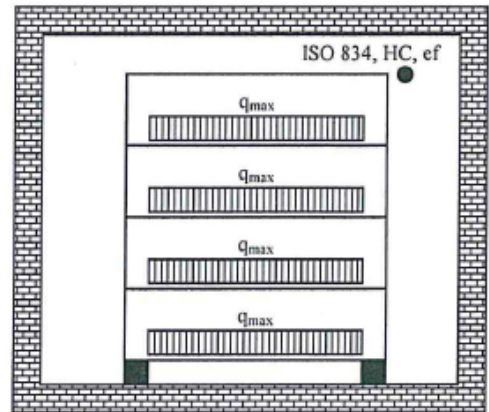
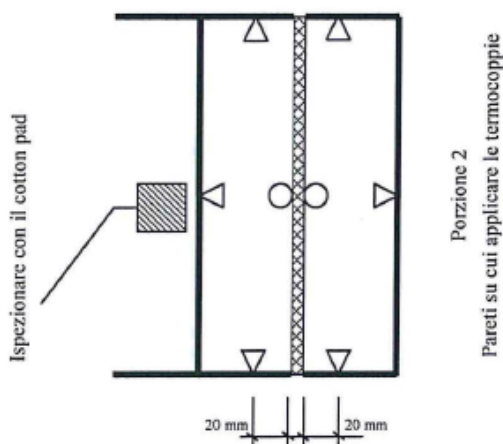


Fig. 3: PARTICOLARE



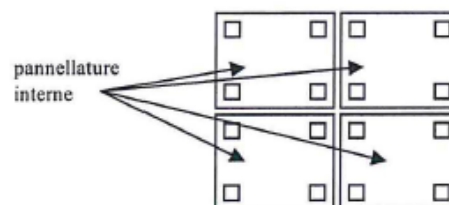
△ Termocoppia su parete (n. 3+3 a quota 20 mm su estradosso ripiano o basamento, n. 3+3 a quota 20 mm sotto intradosso ripiano successivo o copertura e n. 3+3 a quota interpiano). Tot min. 6x3 = 18 per settore.

○ Termocoppia su ripiano (n. 1+1 estradosso ripiano o basamento e n. 1+1 intradosso ripiano successivo o copertura). Tot min. 2x2 = 4 per settore.

N.B.

I gruppi di termocoppie tra due ripiani consecutivi (incluso basamento e copertura) costituiscono "una zona" per la verifica della temperatura media. ($\Delta T \leq 140^\circ\text{C}$).

Ciascuna termocoppia contribuisce alla verifica della temperatura massima. ($\Delta T \leq 180^\circ\text{C}$).



□ Termocoppie per la sorveglianza dei giunti interni a vista (concorrono sia alla verifica della temperatura massima che alla verifica della temperatura media della zona di appartenenza). Sono poste a 20 mm dai bordi.

CONFIGURAZIONE DI PROVA IN CASO DI SCAFFALATURE MONO-FRONTE

Fig. 4: PIANTA

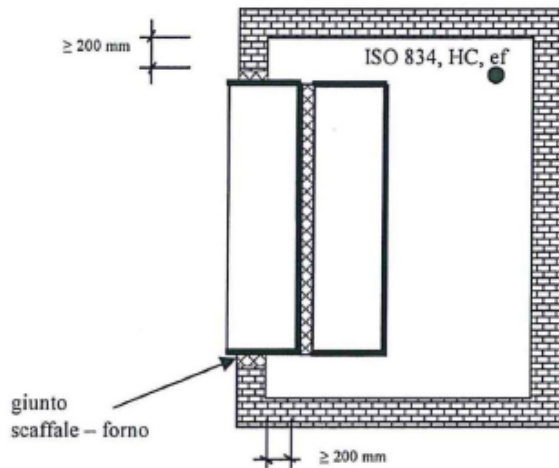


Fig. 5: SEZIONE VERTICALE

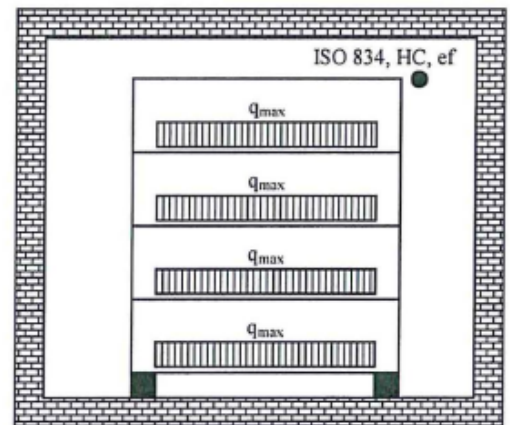
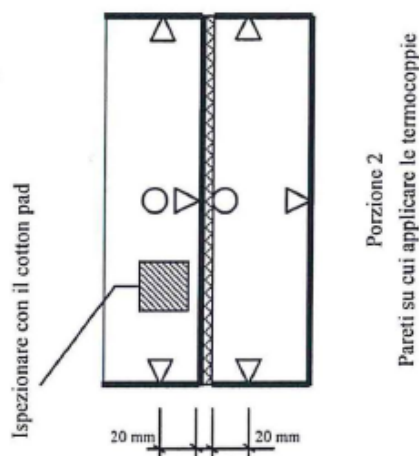


Fig. 6: PARTICOLARE



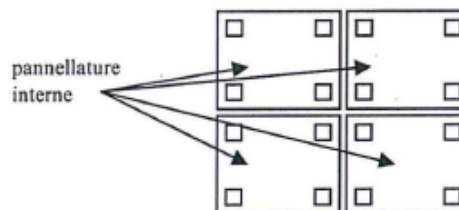
△ Termocoppia su parete (n. 3+3 a quota 20 mm su estradosso ripiano o basamento, n. 3+3 a quota 20 mm sotto intradosso ripiano successivo o copertura e n. 3+3 a quota interpiano). Tot min. 6x3 = 18 per settore.

○ Termocoppia su ripiano (n. 1+1 estradosso ripiano o basamento e n. 1+1 intradosso ripiano successivo o copertura). Tot min. 2x2 = 4 per settore.

N.B.

I gruppi di termocoppie tra due ripiani consecutivi (incluso basamento e copertura) costituiscono "una zona" per la verifica della temperatura media. ($\Delta T \leq 140^\circ\text{C}$).

Ciascuna termocoppia contribuisce alla verifica della temperatura massima. ($\Delta T \leq 180^\circ\text{C}$).



□ Termocoppie per la sorveglianza dei giunti interni a vista (concorrono sia alla verifica della temperatura massima che alla verifica della temperatura media della zona di appartenenza). Sono poste a 20 mm dai bordi.

[\[6\]](#); [\[20\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 007322

Roma, 17 maggio 2023

OGGETTO: Quesiti in materia di prevenzione incendi.

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute con la nota a margine indicata, si formulano di seguito le valutazioni di questa Direzione Centrale:

A) Relativamente alla prima questione posta, si rappresenta, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19 maggio 2022, la RTV 14 si applica agli edifici destinati a civile abitazione (att. 77 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011), in alternativa al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246. Il concetto di "*prevalente*" introdotto al par. V.14.1 della RTV è quindi finalizzato a meglio evidenziare come all'interno dell'edificio di civile abitazione può essere ammessa la presenza anche di altre attività con destinazione differente, ma senza alterazione significativa della tipologia prevalente di occupanti.

Del resto, come evidenziato al par. V.14.3, ciò che rileva è proprio la definizione dei profili di rischio di cui al cap. G.3 della RTO, in particolare dell' R_{vita} , parametro con cui vengono sintetizzate sia le *caratteristiche prevalenti degli occupanti* che la *velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio*.

Secondo la filosofia alla base del *Codice di prevenzione incendi*, è il progettista che attribuisce i profili di rischio alla specifica attività ed effettua la relativa valutazione del rischio di incendio. In tale contesto, quindi, la RTV 14 non ha potuto fissare termini quantitativi che definiscano puntualmente la "destinazione prevalente" di un edificio, rimanendo alla specifica valutazione del progettista al quale, come sopra accennato, è richiesto di attribuire i profili di rischio, determinando con ciò anche le caratteristiche prevalenti degli occupanti ossia *le caratteristiche degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentative dell'attività svolta nell'ambito considerato in qualsiasi condizione d'esercizio*.

Ciò posto, la necessità di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, sarà oggetto di attenta valutazione nell'ambito dei futuri lavori di revisione del *Codice di prevenzione incendi*.

B) Relativamente alla seconda questione posta, si rappresenta che la lettera circolare P694 del 19 giugno 2006 ed il chiarimento prot. n. 15958 del 11/11/2010 non forniscono criteri divergenti e contrastanti sulla sommabilità delle presenze, bensì indicazioni specifiche su aspetti diversi trattati dal D.M. 22/2/2006.

Infatti, con la lettera circolare si è voluto chiarire che più uffici (non soggetti al rilascio del CPI ex D.P.R. 37/98) presenti all'interno di un medesimo edificio possono essere considerati attività pertinenti e, pertanto, non sottoposti ai particolari vincoli di separazione/comunicazione fissati dal decreto al punto 4 comma 1 lett. b) e c).

Nel chiarimento del 2010, invece, sono stati affrontati due aspetti differenti della regola tecnica:

il primo relativo alla possibilità di avere, in edifici a destinazione mista, scale ad uso promiscuo limitatamente agli uffici di tipo 1 mentre il secondo affronta la problematica della classificazione dell'attività in riferimento alla sommabilità del numero degli occupanti dei singoli uffici, anche se appartenenti a compartimenti diversi o facenti capo a diverso titolare.

Relativamente, infine, all'individuazione della specifica attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 per un edificio destinato ad Uffici, si ritiene che lo stesso debba essere più correttamente inquadrato al n. 71 qualora, ovviamente, siano presenti oltre 300 occupanti.

c) relativamente al terzo quesito posto, si conferma che il filtro a prova di fumo definito al cap. S.3 dell'allegato I al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. è un ambito dell'attività con particolari modalità realizzative tali da consentire il rapido smaltimento dei fumi che eventualmente vi entrassero in caso di incendio proveniente da altri ambiti; pertanto, sia il camino di smaltimento che la ripresa di aria dall'esterno devono essere progettati per tale scopo e comunque di sezione non inferiore a 0,10 m².

Richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Questo Consiglio Nazionale, a seguito di richiesta pervenuta da parte di Ordini territoriali, sottopone a codesto Dipartimento una serie di quesiti inerenti l'applicazione dei decreti ministeriali 19/5/2022, 18/10/2019, 22/2/2006 ed il punto 73 dell'elenco delle attività soggette allegato al DPR 151/2011.

A) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: "DESTINAZIONE PREVALENTE"

Il decreto ministeriale 19/5/2022 "*approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione (...)*" all'allegato I, punto V.14.1, stabilisce:

"1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.

Nota: Ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ... “.

Con questa premessa, considerato che la predetta disposizione è una “regola tecnica” e non una “norma prestazionale” e fermo restando il contenuto della nota che esemplifica le tipologie di attività che possono essere presenti negli edifici destinati a civile abitazione, si chiede come possa essere interpretato, in termini quantitativi, il concetto di “destinazione prevalente” ai fini di un’omogenea interpretazione della regola tecnica.

A titolo di esempio, un edificio può essere classificato come “prevalentemente destinato a civile abitazione” se:

- più della metà delle unità immobiliari hanno destinazione abitativa;
- più della metà della superficie occupabile ha destinazione abitativa.

B) EDIFICI ADIBITI AD UFFICI > 100 OCCUPANTI E CON TITOLARITÀ DIVERSE

L’attività 73 dell’all.1 al DPR151/2011 stabilisce che sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli “*Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m² indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità*”.

Il D.M. 22/2/2006 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*”, al Titolo II - edifici di nuova costruzione > 500 persone, punto 4, capoverso 1, lett. c) stabilisce che “*sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M 16/02/1982), dalle quali devono essere separati mediante elementi costruttivi (...)*”.

Analoga indicazione è prevista dal Titolo III per gli uffici di tipo 2 (da 101 a 300 presenze) e per quelli di tipo 3 (da 301 a 500 presenze), mentre per quelli di tipo 1 (da 26 a 100 presenze) è previsto che possano essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.

La lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19/6/2006, al quint’ultimo capoverso, stabilisce che “*in merito all’applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell’allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d’uso, quand’anche facenti capo a titolarità diverse*”.

Il chiarimento n. 15958 del 11/11/2010 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica offre una diversa interpretazione stabilendo che “*soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l’adozione di scale ad uso promiscuo*” e che “*ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse*”.

Si chiede quale criterio si debba adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse.

Con riferimento al chiarimento n. 15958 del 11/11/2010, si potrebbe ancora adottare l’attività n.73, per gli uffici con oltre 100 persone?

Analogamente, l’attività n.73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone?

C) FILTRI A PROVA DI FUMO

Nella definizione di filtro a prova di fumo (S.3.5.5), al comma 1.b del DM 18/10/2019 si cita:

“*dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d’incendio e di ripresa d’aria dall’esterno adeguatamente progettati e di sezione $\geq 0,10 \text{ m}^2$* ”.

Domanda 1: *va inteso che sia il camino sia la ripresa d’aria dall’esterno devono essere adeguatamente progettati?*

Domanda 2: *Sia il camino che la ripresa devono avere superficie minima di sezione $\geq 0,10 \text{ m}^2$?*

Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti

[\[7\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0006699

Roma, 16 aprile 2025

OGGETTO: Paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015. Determinazione della piastra radiante, per il calcolo della distanza di irraggiamento, in relazione delle caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito.

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale in indirizzo, concernente quanto in oggetto, si condivide in via generale il parere espresso al riguardo da codesta Direzione regionale nella nota sopra emarginata.

La distanza di separazione da interporre su spazio a cielo libero tra diverse attività va determinata secondo quanto previsto al § S.3.8 dell'allegato 1 al D.M. 03.08.2015 e sm.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXX volto a chiarire la corretta modalità di calcolo della distanza di separazione di cui al par. S.3.11 del DM 03/08/2015 nel caso di edifici comprendenti elementi di facciata con rivestimenti combustibili.

Al riguardo, considerata la definizione di elemento radiante di cui al punto S.3.11.1, comma 2, considerato che la finalità della distanza di separazione non è compresa tra gli obiettivi indicati al par. V.13.1, si condivide il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

A seguito di confronti con liberi professionisti per la determinazione della dimensione delle piastre radiante, ai fini del calcolo delle distanze di irraggiamento, sono sorti dei dubbi sul come valutare le caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d'ambito.

Il dubbio consiste nel fatto che le illustrazioni S.3-2 ed S.3-3 del DM 03/08/2015 attribuiscono ai paramenti combustibili le stesse caratteristiche degli elementi radianti per cui, tali paramenti, entrano a far parte della superficie della piastra radiante.

Per molte chiusure d'ambito la RTV.13 non ne prevede l'incombustibilità ma una classe di reazione al fuoco che, seppur ostacola la propagazione dell'incendio, non può essere definita incombustibile.

Molti professionisti ritengono comunque che, considerato che il paramento ha una classificazione per la reazione al fuoco che limita l'estensione dell'incendio, non sia da valutarlo nel computo della superficie radiante.

Questo Comando, considerato che la reazione al fuoco delle chiusure d'ambito non è contemplata nel calcolo della superficie delle piastre radiante, ritiene che le chiusure con caratteristiche di reazione al fuoco diverse da A1, della classificazione europea, andrebbero conteggiate nella superficie delle piastre radianti.

Tanto si richiede ai fini di una corretta ed uniforme applicazione.

[8];

(Chiarimento)

PROT. n° 0005913

Roma, 23 aprile 2019

OGGETTO: quesiti inerenti il D.M. 3 agosto 2015 in relazione al carico d'incendio ed agli impianti di protezione attiva.

In riscontro ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue:

- a) Nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione regionale, si evidenzia infatti che la generica dicitura "elevato carico d'incendio specifico" è stata intenzionalmente utilizzata per meglio evidenziare come la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 derivi prettamente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio, sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente su di un valore prefissato del carico d'incendio.
- b) Relativamente al secondo quesito posto, si fa osservare che nell'ambito delle soluzioni conformi si deve far ricorso a norme e documenti emanati dall'Ente di normazione nazionale, sia per le reti di idranti che per i sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi. Per entrambe le casistiche, si potrà far ricorso a norme e documenti diversi da quelli emanati dall'Ente di normazione nazionale nell'ambito delle soluzioni alternative di cui al p.to G.2.6 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.. (Chiarimento lett. b) non più necessario dopo la sostituzione dell'allegato 1 del DM 03/08/2015 da parte del DM 18/10/2019. N.d.R.)

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VV.F. di XXXX relativo agli argomenti in oggetto.

Esaminata la documentazione si rappresenta il parere dello scrivente ufficio:

- a) l'adozione del livello di prestazione IV per la misura "controllo dell'incendio" di cui al cap. S.6 del DM 03/08/2015 è strettamente legata alle risultanze dell'analisi del rischio. Il riferimento ad "*elevato carico d'incendio specifico q_f*" rappresenta solo uno degli elementi di valutazione ed in tal senso non sono definibili valori di riferimento oltre i quali sia necessaria l'adozione delle soluzioni corrispondenti al livello IV, come ad esempio l'installazione di sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi. Nell'ambito di tale

valutazione si ritiene importante tenere conto anche della velocità di propagazione dell'incendio, che può essere determinante per valutare la possibilità di controllo dell'incendio con sistemi manuali;

- b) nell'ambito della misura "controllo dell'incendio" di cui al cap. S.6 del DM 03/08/2015 sono definite le soluzioni conformi per i diversi livelli di prestazione. Dalla lettura dei punti S.6.6.2 c.3 ed S.6.6.3 c.4 si evince che nell'ambito delle soluzioni conformi il ricorso a norme e documenti tecnici diversi da quelli adottati dall'ente di normazione nazionale (ed indicati al punto S.6.7) è possibile per i sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi ma non per la rete idranti. Nel sottolineare che l'applicazione di tali norme e documenti deve essere completa ed idonea per la realizzazione prevista, non si ritiene che debbano essere confrontate le prestazioni con quelle dell'analogo impianto progettato secondo le norme adottate dall'ente di normazione nazionale.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Si premette che il Geom. XXXX ha formulato a questo Comando due distinti quesiti (prot. n. xxxx del xx/xx/xxx e prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx), allegati ad ogni buon fine in copia e relativi nello specifico rispettivamente a:

- definizione di "elevato valore del carico di incendio specifico q_f " così come indicato nella tabella S.6-2 (livello IV di prestazione) del punto S.6.3 del capitolo S.6 dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015
- possibilità di libera scelta (da parte del progettista e del titolare dell'attività) di adottare regole tecniche per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di protezione attiva secondo i criteri esposti nell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015 (punto G.1.14 del Capitolo G, punti S.6.7 e S.6.9 del capitolo S6).

Ciò premesso, si rileva quanto segue in relazione ai suddetti due quesiti:

- a) per quanto riguarda la definizione di "Elevato valore del carico di incendio specifico q_f " il suddetto professionista, dopo varie argomentazioni, conclude che il termine elevato carico d'incendio specifico debba necessariamente coniugarsi con la contestualizzazione dell'attività o del compartimento senza essere assunto come valore assoluto e che l'adozione di impianti di protezione attiva (quali gli impianti di spegnimento automatico) debbano/possano essere adottati (se non specificatamente disposto da norme specifiche di prevenzione incendi) per determinare valori di carico di incendio specifico di progetto Q_{fd} compatibili con i valori di resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di separazione/compartimentazione.

Al riguardo questo Comando è del parere che l'adozione di impianti di protezione attiva (quali ad es. impianti di spegnimento automatico), che può costituire in senso generale una misura aggiuntiva/facoltativa per determinare valori di carico di incendio specifico di progetto Q_{fd} compatibili con i valori di resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di separazione/compartimentazione dell'attività o del compartimento, può costituire invece un obbligo normativo qualora la stessa attività o compartimento rientrino nelle previsioni del livello IV di prestazione di cui alla tabella S.6-2 del capitolo S.6 dell'allegato al D.M. 03/08/2015.

- b) per quanto la possibilità di libera scelta (da parte del progettista e del titolare dell'attività) di adottare regole tecniche per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di protezione attiva, il suddetto professionista, dopo varie argomentazioni, conclude che l'attuale assetto normativo consenta l'adozione di norme tecniche per la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di protezione attiva non limitate alle sole norme italiane UNI ed UNI EN.

Al riguardo questo Comando è del parere che l'adozione per gli impianti di protezione attiva di norme differenti dalle norme italiane UNI ed UNI-EN (ad es. norme basate su standard internazionali) possa essere ammessa (sempre nei limiti previsti dal D.M. 03/08/2015) in senso generale, ferma restando in ogni caso l'equivalenza prestazionale degli stessi impianti con gli analoghi impianti progettati secondo le norme italiane (qualora esistenti).

Si resta in attesa delle valutazioni al riguardo della superiore Direzione Regionale in indirizzo.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[\[9\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0004096

Roma, 12 marzo 2020

Oggetto: *Quesito documentazione aperture di smaltimento fumo di emergenza*

Si fa seguito alla nota vs.rif. L_120_20 del 23/1/2020 di codesta Associazione.

In relazione all'oggetto, si rappresenta che la soluzione conforme per il livello di prestazione II della misura S.8 "Controllo di fumi e calore" richiede che siano soddisfatte le previsioni richieste al paragrafo S.8.5 "Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza".

Pertanto, nella **documentazione progettuale** devono essere specificate le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento, oltre ad indicare l'ubicazione e fornire le informazioni che consentano di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (*capitolo S.5*) le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso di incendio.

Inoltre, sempre in fase di progettazione, qualora il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento selezionato dovesse essere fra quelli per i quali fosse richiesta una prestazione di attivazione dell'apertura in caso di incendio (*SEb dotate di sistema automatico di apertura asservita ad IRAI, SEc ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, SEd apertura comandata da posizione non protetta e segnalata*) il progettista è tenuto a descrivere la parte di "impianto" o di "meccanismo" necessario al funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento, identificando gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso di emergenza (ad esempio: l'alimentazione di sicurezza per gli azionamenti elettrici di apertura, le forze minime necessarie alla movimentazione dell'infilso dalla posizione di chiuso a quella di aperto, le modalità di verifica e manutenzione delle apparecchiature, meccanismi o dispositivi, ...).

Per le aperture SEe (*aperture di smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti*), come già esplicitato nella Tabella S.8-4, devono essere indicate le modalità di immediata demolizione o dimostrate, sempre a cura del progettista, le modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio.

In **fase di SCIA**, nel fascicolo antincendio deve essere inserita la documentazione che consenta di valutare la rispondenza delle aperture in argomento al progetto di sicurezza antincendio e alla regola dell'arte, tenendo conto delle reali condizioni di esercizio ed impiego. La predetta documentazione sarà costituita, almeno, da quella di seguito indicata:

- progetto dei sistemi impiantistici (elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici, ...), ove presenti, necessari al funzionamento di dette specifiche aperture (es. aperture asservite ad IRAI o a sistema di apertura comandata), da ritenersi inclusi tra i sistemi dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
- manuale d'uso e manutenzione delle aperture provviste di azionamento, sia automatico che manuale, di intervento in caso di emergenza.

Si precisa che il modello "DICH. IMP." rappresenta un utile riferimento nella predisposizione della documentazione per la fase di SCIA.

In condizioni di esercizio, le aperture di smaltimento devono essere inserite nel registro dei controlli ai fini della loro manutenzione.

In ultimo, si rappresenta che in fase di **attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio**, essendo le aperture di smaltimento incluse fra i sistemi e dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto ad assicurare, nell'attestazione di rinnovo, di aver adempiuto al mantenimento in efficienza di tali presidi di sicurezza.

[\[14\]](#);

Prot. n. 0017496

Roma, 18 dicembre 2020

OGGETTO: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

Con l'emanazione del D.M. 15/5/2020 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., è stato abrogato il D.M. 1/2/1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" in cui, oltre alle disposizioni tecniche riferite alle attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, erano riportate anche indicazioni relative alle autorimesse c.d. "sotto soglia".

A seguito di tale abrogazione, dal mondo delle professioni è stata avanzata la richiesta di individuare comunque, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio anche per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

A tal proposito, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, è stata elaborata la linea guida allegata alla presente, recante "Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m²" ed approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

In particolare, il suddetto documento fa ampio ricorso al Codice di prevenzione incendi, che può, quindi, costituire un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Inoltre, anche per

ciò che concerne le definizioni adottate nella linea guida si dovrà far riferimento a quanto contenuto nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i.

Infine, si coglie l'occasione per dar riscontro ad alcune segnalazioni pervenute da più parti in ordine alla corretta lettura ed interpretazione di alcune tabelle contenute nella regola tecnica allegata al D.M. 15/5/2020; nello specifico, quindi, si rappresenta che:

- *Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti*: nella colonna 3 alla prima riga (tipologia autorimessa SA, AB, HB), oltre alla nota [3] deve essere prevista anche la nota [5].
- *Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio*: anche per le autorimesse SB, AC, HB deve essere prevista la nota [1].

Di quanto sopra, verrà data formale evidenza in un prossimo aggiornamento della RTV in argomento.

(Per le misure tecniche si rimanda alla nota 18/12/2020, n° 17496. N.d.R.)

151

DM 31/03/2026

Art. 1

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

- a) entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità); 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
- b) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio); S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista; livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Art. 2.

Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell'ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:

- a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
- b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
- c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
- d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
- e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
- g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere *d)* e *h)* è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[18 a.]

PROT. n. 0005212

Roma, 18 aprile 2017

OGGETTO: Marcatura CE di materassi antidecubito.

Pervengono alla scrivente Direzione quesiti relativi alla possibilità di omologazione di materassi antidecubito impiegati nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Vista la portata dell'argomento si ritiene utile fornire indicazioni generali ai Comandi provinciali VVF ed ai Laboratori autorizzati nel settore della reazione al fuoco ricordando che i **dispositivi medici** ed i relativi accessori devono essere marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Qualora un produttore intenda commercializzare i materassi di propria produzione come dispositivi medici dovrà quindi **marcarli CE** ai sensi della direttiva citata.

Poiché tale direttiva indica, tra i requisiti essenziali da rispettare ai fini della marcatura CE, anche la verifica dell'infiammabilità dei dispositivi (Allegato I), la marcatura CE di materassi antidecubito ricomprende anche il requisito della reazione al fuoco.

Per tale motivo quindi, i materassi antidecubito marcati CE **non devono essere omologati** ai fini della reazione al fuoco nel caso di impiego come dispositivi medici. Tuttavia è importante specificare che, ad oggi, non risultano esistere specificazioni tecniche riguardanti i materassi antidecubito né tantomeno norme europee che consentano di valutare il grado di infiammabilità di tali prodotti secondo protocolli condivisi. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni normative, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco dei materassi antidecubito marcati CE è necessario:

- certificare la classe "1M" attraverso i procedimenti sperimentali previsti dal d.M. 26/6/1984 e s.m.i.;

o, in alternativa,

- certificare in base ad altre norme di prova purché ritenute idonee ai fini dell'impiego dei prodotti in attività soggette così come sancito dal d.M. 5/8/1991 e dalla successiva circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998 che, ad ogni buon conto, si allegano in copia.

Dal punto di vista degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con la SCIA delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gioca quindi un ruolo fondamentale il modello DICH.PROD mediante il quale il professionista antincendio dichiara se il prodotto ricade nell'obbligo di marcatura CE o meno. In caso di materassi antidecubito, utilizzati come dispositivi medici e pertanto ricadenti nella direttiva 93/42/CEE, è dunque necessario mettere a disposizione presso il titolare dell'attività, per eventuali controlli del Comando competente per territorio, i riferimenti della marcatura CE del prodotto nonché:

- copia di un certificato di reazione al fuoco emesso ai sensi dell'art. 10 del d.M. 26/6/1984 da un Laboratorio autorizzato dal quale risulti il possesso della classe "1M" italiana conforme a quanto previsto dalla regola tecnica applicabile al caso di specie;

oppure,

- esito dell'esame tecnico emesso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in base al d.M. 5/8/1991 ed alla circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998, dal quale risulti l'equivalenza della classificazione del prodotto, effettuata in base alla metodica di prova adottata, alla classe "1M" italiana prevista dalla regola tecnica applicabile al caso di specie.

Allegati

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 5 agosto 1991
(in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 198).**

Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - specifiche e modalità di prova e classificazione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Ritenuta la necessità di stabilire una disciplina specifica per i materiali legalmente riconosciuti nei Paesi della Comunità economica europea per le finalità di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Circolare n. 18 M.I.S.A

Prot. n° NS4187/4190 sott. 3

Roma, 03 agosto 1998

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

Il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia e l'impiego nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984, dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti.

In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali di cui al comma I dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto 1991, possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia.

A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato Membro.

La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità del legale rappresentante della società produttrice ed i dati identificativi del prodotto, nonché l'uso finale del prodotto stesso.

La certificazione e le documentazioni poste a corredo della istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Qualora, per il rilascio della omologazione, a seguito dell'espletamento dell'esame di cui ai punti 1- 2- 3- 4- 6- di cui all'allegato alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – Servizio Tecnico Centrale, si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche, queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/3/85 ovvero, al Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti alla Unione Europea.

ALLEGATO alla circ. N. 18 M.I.S.A. - del 3 agosto 1998

**CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'INTERNO DEL 5 AGOSTO 1991**

- 1 - esame della tipologia dei parametri misurati;
- 2 - confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli non misurati rispetto a questa;
- 3 - valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione italiana di cui si è constatata l'avvenuta misura, delle procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata che hanno concorso alla sua determinazione;
- 4 - confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto dal sistema di classifica italiano;
- 5 - effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto 2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto 4, delle prove previste dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione ed attribuzione del livello corrispondente;

6 - attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito del punto 4.

A seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di Prova.

[18 b.]

PROT. n. 0014538

Roma, 16 settembre 2024

OGGETTO: Marcature CE di materassi antidecubito - Commercializzazione e utilizzo, ai fini della reazione al fuoco, di presidi medici quali sedute, materassini e similari.

Sono recentemente pervenuti diversi quesiti in merito all'obbligo, ai fini della immissione in commercio e dell'utilizzo in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di manufatti - sedute, lettini, imbottiti di vario tipo - da utilizzare nelle strutture mediche.

Si premette che la categoria merceologica è normata, in ambito europeo, dalla Regolamento (UE) 2017/746, subentrato alla direttiva 93/42/CEE recepita a suo tempo dal Dlgs. 46/97; il Regolamento è stato seguito dal decreto legislativo 137/2022, che ha dato attuazione anche ad altri disposti.

Con nota DCPREV 5212 del 18 aprile 2017, era già stato affrontato il tema della omologazione dei materassi da decubito da utilizzarsi nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, vigente ai tempi il decreto legislativo 24 febbraio 1997 in attuazione della direttiva 93/42/CEE. Tale direttiva contemplava la valutazione del rischio incendio e, per i materassi da decubito, la marcatura CE, che non rendeva più necessaria l'omologazione ai fini dell'immissione in commercio. Tuttavia stante l'assenza, ora come allora, di norme sperimentali europee e di protocolli di prova condivisi specifici per questa categoria di imbottiti, si prevedeva il riscontro dei relativi Requisiti Essenziali di Sicurezza con attestazione della classe IM attraverso i procedimenti sperimentali previsti dal D.M. 26/6/1984, o la certificazione con altre norme ritenute idonee, secondo le dichiarate more del DM 5/8/1991 e dalla successiva circolare 3/8/1998.

Nel confermare la validità del disposto della predetta circolare per tutti i mobili imbottiti e dispositivi destinati alla degenza di persone in pregiudizievole grado di salute, si evidenzia che, per altri tipi di manufatti imbottiti (sedute, accomodamenti, poltrone) specificatamente previsti per attività di diagnosi/cura, a titolo temporaneo e non di degenza, quali gli arredi e gli strumenti di cura che possono far parte di gabinetti specialistici, dispositivi terapeutici, sale operatorie, sale odontoiatriche e simili, la marcatura CE emessa sotto la responsabilità di organismi di certificazione notificati, sia sufficiente per l'immissione in commercio e l'utilizzo.

[19]

Lettera Circolare

Prot. n° 0011051

Roma 02 agosto 2022

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022 - Valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Come noto, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, con decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, esistenti o di nuova realizzazione. In particolare, il comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto dispone che *“nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea”*, rimandando a successiva disposizione la individuazione di tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell'impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione. Allo scopo si forniscono le seguenti disposizioni.

Ambito di applicazione

La presente lettera circolare individua, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022, i metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri della Unione europea per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, di seguito anche *metodi di prova*.

Metodi di prova

I metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati della Unione europea sono richiamati nella tabella riportata in allegato 1. Con tali metodi di prova sono valutate le prestazioni relative ai seguenti principali obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all'interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata);
- verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
- limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme;
- limitazione degli incendi covanti.

Criteri di accettabilità ai fini dell'impiego

Con riferimento al paragrafo V.13.4 punto 2 delle norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, approvate con decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022, l'installazione di sistemi per le facciate degli edifici civili che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 costituisce soluzione alternativa, nei limiti dei rispettivi campi di applicazione e secondo i rispettivi criteri di accettabilità.

Per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 sono integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d'uso dell'edificio e delle tipologie di chiusura d'ambito, di cui al punto V.13.3.

Al riguardo, ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle procedure previste dalla vigente normativa, si richiamano i contenuti del paragrafo G.2.9 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i..

Infine, tenuto conto che le valutazioni in oggetto potrebbero presentare aspetti di particolare innovazione e specializzazione, si ravvisa l'opportunità che, in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi acquisiscano le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, secondo le procedure di cui all'articolo 16 comma 3 del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139 e s.m.i..

ALLEGATO 1

Tabella tratta dal documento della Commissione europea "Development of a European approach to assess the Fire performance of facades"

Metodo di prova	Stato che utilizza il metodo di prova
PN-B-02867:2013	Polonia
BS 8414-1:2015 and BS 8414-2:2015	Regno Unito, Irlanda
DIN 4102-20	Svizzera, Germania
ÖNORM B 3800-5	Svizzera, Austria
Technical regulation A 2.2.1.5	Germania
LEPIR 2	Francia
MSZ 14800-6:2009	Ungheria
SP Fire 105	Svezia, Norvegia, Danimarca



Engineering guidance 16	Finlandia
ISO 13785-2:2002	Slovacchia
ISO 13785-1:2002	Repubblica Ceca